



*Il Ministro dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante *"Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale"* ed in particolare l'art.13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTA** la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante *"Disposizioni in campo ambientale"* ed in particolare l'art.17, comma 3;
- VISTO** l'art. 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti *"inutili"* consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12 comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;
- VISTO** che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il *"Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione"*;
- VISTO** il *"Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349"* approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;
- VISTO** il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n.316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;
- VISTO** il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la *"Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n.349"*;
- VISTA** l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'associazione denominata *"Associazioni Sportive e Sociali Italiane per lo sport, la cultura, l'ambiente, il sociale"* A.S.I. in data 25 novembre 2013, acquisita al prot. 48594/SEC del 3 dicembre 2013, tesa

ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

VISTA la nota del 22 giugno 2016 prot. 1545/SG, con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato all'associazione, ai sensi dell'art. 10bis della legge n.241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali dell'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto nonché della continuità e della rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

CONSIDERATO il mancato riscontro da parte dell'associazione alla citata nota del 22 giugno 2016;

CONSIDERATO che nello statuto dell'associazione non ricorrono talune condizioni essenziali per il rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

CONSIDERATO che l'attività di tutela ambientale documentata dall'associazione risulta marginale rispetto a quella principalmente effettuata, di carattere sportivo, nonché carente del requisito della continuità e rilevanza esterna come previsto dall'art. 13 della legge n.349/1986;

RITENUTO che l'associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

CONSIDERATO che i criteri previsti dal richiamato art. 13 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

VISTA la proposta del Segretario Generale prot. 2453/SG del 19 ottobre 2016 favorevole alla riezione dell'istanza di riconoscimento, di cui all'art.13 della legge n. 349/86 e s.m.i., in conformità alle risultanze istruttorie e al parere della citata Commissione di Valutazione, espressi in tal senso nella riunione dell'8 settembre 2016, nei confronti dell'associazione denominata "Associazioni Sportive e Sociali Italiane per lo sport, la cultura, l'ambiente, il sociale" A.S.I.;

DECRETA

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione denominata "Associazioni Sportive e Sociali Italiane per lo sport, la cultura, l'ambiente, il sociale" A.S.I., con sede a Roma, in via Barnaba Oriani n. 91, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Gian Luca Gallo
[Firma]